

**DELIBERA N. 255/12/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETÀ T.C.S. - TELECOLORE SALERNO S.R.L. (EMITTENTE PER LA**  
**RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELECOLORE ) PER LA**  
**VIOLAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 52/12/DICAM/PROC. 2425/ZD - datato 15 giugno 2012 e notificato in data 28 giugno 2012 alla società T.C.S. – Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, il giorno 25 febbraio 2012, dalle ore 14:47:23 alle ore 14:55:54 nel corso della trasmissione della televendita *"Vassallo Antichità"* e dalle ore 18:09:22 alle ore 18:53:21 nel corso della trasmissione della televendita *"Arte Più"* non compaiono le informazioni obbligatorie a garanzia degli utenti;

RILEVATO che la società T.C.S. – Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore con memoria difensiva (prot. n. 0040833) pervenuta in data 30 luglio 2012, nonché in sede di audizione convocata il giorno 14 settembre 2012 su richiesta della stessa (prot. nn. 0040833 e 0045889), ha eccepito la nullità dell'atto di contestazione, in quanto tardivo, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, rispetto alla data di trasmissione dei programmi televisivi contestati; inoltre, la società sostiene che *"nelle televendite contestate ci siano i presupposti minimali per ritenere adeguatamente informato l'utente televisivo. L'obbligo informativo del diritto di recesso.....è rispettato in quanto inserito in sovrimpressione anche nelle televendite precedenti e successive a quelle contestate"*; inoltre, dalla *"programmazione televisiva oggetto di contestazione emerge una informativa anche se di carattere minimale a tutela dell'utente televisivo che potrà per altro telefonare presso la sede del committente per acquisire ulteriori informazioni sul bene per il quale c'è interesse all'acquisto"*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non può essere accolto, in quanto;

- a) riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29

febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo - Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 01 giugno 2012, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 28 giugno 2012, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 01 giugno 2012 è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria trasmessi a questa Autorità con le note (prot. nn. 0018749 e 0026278) pervenute in data 19 aprile 2012 e 29 maggio 2012 e l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata datato 15 giugno 2012 è stato notificato in data 28 giugno 2012 (data di ricezione dell'atto da parte della società T.C.S. Telecolore S.r.l.) – 26 giugno 2012 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella [l. n. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella delibera n. 136/06/CONS;

- b) nel corso dei predetti programmi televisivi, non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo in ordine agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche, ai sensi dell'art. 5bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, nonché ad elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione;

- c) sull'emittente, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei

programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP *“l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e successive modifiche”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 25 febbraio 2012, programmi di televendita, senza indicare gli elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione, nonché l'informativa in ordine al diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e successi e modifiche;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telecolore integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 25 febbraio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella mancata presenza di alcun riferimento in modo chiaro e completo in ordine agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, nonché al prezzo, alle garanzie, ai servizi post-vendita e alle modalità della fornitura o della prestazione nel corso della programmazione televisiva sopra riportata;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, corrispondente a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società T.C.S. - Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore con sede in Salerno alla via Palestro n. 7 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto  
INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 255/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 255/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria

